REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 30/31 DEL 12.06.2018

Oggetto: **Modifica Delib.G.R. n. 15/7 del 21 marzo 2017 recante "Legge regionale n. 25 del 15 luglio 1988. Organizzazione e funzionamento delle Compagnie Barracellari. Revisione procedimenti contributi e premi."**

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che, al fine di semplificare e ottimizzare i procedimenti di spesa collegati agli articoli 28 e 29 della legge regionale n. 25/1988, con deliberazione della Giunta regionale n. 15/7 del 21 marzo 2017 è stata modificata, in parte, la disciplina che detta i criteri per la concessione, da parte dell'Amministrazione, di contributi e premi in favore delle Compagnie barracellari regolarmente costituite e funzionanti.

In particolare, per quanto riguarda il premio annuale previsto dall'articolo 29 della suddetta legge regionale, è stato modificato il punteggio minimo complessivo, derivante dai giudizi delle autorità comunali, forestali e di pubblica sicurezza e necessario per l'accesso alle relative risorse, elevandolo da 16 a 24.

L'obiettivo dichiarato era quello di dare maggiore risalto alle azioni di qualità svolte dalle Compagnie barracellari impegnate quotidianamente sul territorio, nello svolgimento dei compiti istituzionali assegnati, tenuto conto anche della preziosa collaborazione prestata nella prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

L'Assessore fa presente, al riguardo, che l'applicazione del nuovo punteggio minimo stabilito ha determinato l'esclusione dal riparto del premio per l'anno 2017, di circa un terzo delle Compagnie barracellari regolarmente costituite ed operanti nel territorio. Un risultato forse troppo selettivo e penalizzante per quelle Compagnie che, come risulta dai rapporti informativi compilati dalle preposte autorità, si sono particolarmente distinte nell'espletamento dei propri compiti ma non hanno raggiunto i 24 punti richiesti. Sembra, pertanto, opportuno, onde scongiurare anche effetti distorsivi dovuti alla molteplicità di valutazioni poi ricondotte all'espressione di uno stesso giudizio sintetico, rimodulare, il suddetto criterio.

Sulla base dell'esperienza maturata, l'Assessore propone di rivedere il meccanismo del punteggio minimo stabilito dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 15/7 del 2017, fissando in 20 punti la valutazione minima che le Compagnie barracellari devono ottenere, attraverso i giudizi sintetici espressi dalle autorità preposte, ai fini dell'accesso al premio, a far data dall'anno 2018.

DELIBERAZIONE N. 30/31
DEL 12.06.2018

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e visto il parere favorevole espresso dal Direttore generale degli Enti Locali e Finanze

DELIBERA

- di modificare la deliberazione della Giunta regionale n. 15/7 del 21 marzo 2017 nella parte che riguarda la fissazione del punteggio minimo che le Compagnie barracellari devono ottenere per accedere al premio annuale previsto dall'articolo 29 della L.R. n. 25 del 1988, portandolo da 24 a 20 e di lasciare invariate tutte le altre disposizioni e criteri;
- di applicare tale modifica a partire dai premi previsti per il 2018.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru